

CONSIGLIO DI BACINO “BRENTA PER I RIFIUTI”

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

Sede: Bassano del Grappa (VI)

Ente locale responsabile del coordinamento: COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VI)

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DI BACINO

SEDUTA del 07/09/2020

N. di Reg. 7/2020

N. di prot. gen. 174/2020 del 07.09.2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE: INDIRIZZI E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 7 (sette) del mese di settembre alle ore 15:15 presso la Sala riunioni di “Villa Rina” Borgo Treviso – Cittadella (PD), si è riunita l'Assemblea di Bacino per deliberare come da invito prot. n. 149/2020 del 31.08.2020, formulato dal Presidente del Consiglio di Bacino (ai sensi dell'art. 10 della «Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti” afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all'articolo 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”»), stipulata in formato elettronico con ultimo repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa in data 31.10.2018).

Sono presenti i sottoelencati componenti dell'Assemblea di Bacino:

ENTE	QUOTE	P - A	ENTE	QUOTE	P - A	ENTE	QUOTE	P - A
ASIAGO	11 millesimi	P	LUSIANA CONCO	9 millesimi	A	SANTA GIUSTINA IN COLLE	12 millesimi	A
BASSANO DEL GRAPPA	74 millesimi	P	MAROSTICA	24 millesimi	P	SAONARA	17 millesimi	P
BORGORICCO	15 millesimi	P	MASSANZAGO	10 millesimi	A	SCHIAVON	5 millesimi	A
CADONEGHE	28 millesimi	P	MESTRINO	19 millesimi	A	SELVAZZANO DENTRO	38 millesimi	P
CAMPODARSEGO	24 millesimi	A	MONTEGROTTO TERME	19 millesimi	A	SOLAGNA	3 millesimi	A
CAMPODORO	5 millesimi	P	MUSSOLENTE	13 millesimi	P	TEOLO	15 millesimi	A
CAMPOSAMPIERO	21 millesimi	P	NOVE	9 millesimi	P	TEZZE SUL BRENTA	22 millesimi	P
CAMPO SAN MARTINO	10 millesimi	P	NOVENTA PADOVANA	19 millesimi	A	TOMBOLO	14 millesimi	P
CARMIGNANO DI BRENTA	13 millesimi	P	PIANEZZE	4 millesimi	P	TORREGLIA	11 millesimi	A
CARTIGLIANO	7 millesimi	P	PIAZZOLA SUL BRENTA	19 millesimi	A	TREBASELEGHE	22 millesimi	P
CASSOLA	24 millesimi	P	PIOMBINO DESE	16 millesimi	P	VALBRENTA	9 millesimi	A
CERVARESE SANTA CROCE	10 millesimi	A	POVE DEL GRAPPA	5 millesimi	P	VEGGIANO	8 millesimi	A.g.
CITTADELLA	34 millesimi	P	POZZOLEONE	5 millesimi	A	VIGODARZERE	22 millesimi	P
COLCERESA	11 millesimi	P	ROANA	7 millesimi	A	VIGONZA	38 millesimi	P
CURTAROLO	12 millesimi	P	ROMANO D'EZZELINO	25 millesimi	P	VILLA DEL CONTE	10 millesimi	P
ENEGO	3 millesimi	A	ROSA'	24 millesimi	P	VILLAFRANCA PADOVANA	17 millesimi	P
FONTANIVA	14 millesimi	P	ROSSANO VENETO	14 millesimi	P	VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	10 millesimi	A
FOZA	1 millesimi	A	ROTZO	1 millesimi	P			
GALLIERA VENETA	12 millesimi	P	ROVOLON	8 millesimi	P			
GALLIO	4 millesimi	A	RUBANO	27 millesimi	P			
GALZIGNANO TERME	8 millesimi	A	SACCOLONGO	9 millesimi	P			
GAZZO	7 millesimi	P	SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	17 millesimi	P			
GRANTORTO	8 millesimi	A	SAN GIORGIO IN BOSCO	11 millesimi	P			
LIMENA	13 millesimi	P	SAN MARTINO DI LUPARI	23 millesimi	A			
LOREGGIA	13 millesimi	A	SAN PIETRO IN GU	8 millesimi	P			
			PRESENTI	SU TOTALE		QUORUM		
ENTI			42	67		35		
millesimi			726	1000		501		

Presiede la seduta la dott.ssa **Antonella Argenti**, in qualità di Presidente del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”.

Assume la funzione di Segretario dell'Assemblea di Bacino e verbalizza il **dott. Antonello Accadia**, Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa, ente locale responsabile del coordinamento, nonché Direttore facente funzioni del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”.

Scrutatori: Daniele Canella (Sindaco del Comune di S. Giorgio delle Pertiche); Elena Pavan (Sindaco del Comune di Bassano del Grappa); Sabrina Doni (Sindaco del Comune di Rubano).

PRESIEDE L'ASSEMBLEA DI BACINO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI BACINO
Dott.ssa ANTONELLA ARGENTI

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione: facciate n. 23 - allegati n. 1

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI BACINO
Dott.ssa ANTONELLA ARGENTI
(firma digitale)

IL DIRETTORE f.f. DEL CONSIGLIO DI BACINO
Dott. ANTONELLO ACCADIA
(firma digitale)

Publicata nelle forme di legge all'Albo on-line del Comune di Bassano del Grappa (Ente locale responsabile del coordinamento) per giorni 15 consecutivi dal 16/09/2020 al 01/10/2020.

L'ASSEMBLEA DI BACINO

DEL CONSIGLIO DI BACINO "BRENTA PER I RIFIUTI"

PREMESSO che:

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii., nella parte quarta disciplina, agli artt. 199 e seguenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani;
- l'art. 2 comma 186-**bis** della legge 23 dicembre 2009 n. 191, ha stabilito la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale di cui agli artt. 148 e 201 del Decreto legislativo 152/2006 entro il 31 dicembre 2010, prevedendo altresì che entro lo stesso termine le Regioni attribuissero con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito;
- con successive proroghe (Decreto Legge 225/2010, art. 1; DPCM 25 marzo 2011; Decreto Legge 216/2011, art. 13) il termine stabilito dal citato art. 2, comma 186- **bis**, è stato da ultimo prorogato sino al 31 dicembre 2012;
- nel frattempo la Regione Veneto, con Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52 "**Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della Legge 23 dicembre 2009, n. 191**", ha assegnato le funzioni amministrative relative alla gestione integrata dei rifiuti ai Consigli di Bacino, che eserciteranno la propria funzione di regolazione per ciascun ambito territoriale ottimale;

PRESO ATTO che:

- ai sensi della Legge regionale 52/2012, modificata dapprima dalla Legge regionale 7 febbraio 2014, n. 3 e successivamente dalla legge regionale 2 aprile 2014, n. 11, sono stati individuati i bacini territoriali ottimali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino;
- in particolare l'art. 3, della Legge Regionale 52/2012 stabilisce che gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infraprovinciali o interprovinciali esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino; i consigli di bacino operano in nome e per conto degli enti locali in essi associati, secondo modalità definite dall'apposita convenzione di cui all'articolo 4 che li istituisce, e sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- nell'allegato A della deliberazione di Giunta della Regione Veneto (D.G.R.V.) n. 13 del 21 gennaio 2014, attuativa della L.R. 52/12 sono stati individuati i bacini per la gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, tra i quali rientra il Bacino Brenta in cui ricade questo Comune;

VISTA la deliberazione di Giunta della Regione Veneto (D.G.R.V.) n. 1117 dell'1 luglio 2014, pubblicata in BURV n. 78 del 12 agosto 2014, di approvazione dello schema di convenzione- tipo per la costituzione e il funzionamento dei consigli di bacino afferenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale e di conferma individuazione dei bacini territoriali di gestione integrata dei rifiuti urbani;

VISTO l'art. 13 del D.L. n. 150/2013, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 e l'art. 3-**bis**, comma 1-**bis**, del D.L. n. 138/2011 nella formulazione novellata dalla legge n. 190/2014;

ATTESO che la Conferenza d'ambito dell'Ambito territoriale ottimale Brenta, indetta dal Sindaco del Comune di Bassano del Grappa quale rappresentante dell'ente locale avente maggior numero di abitanti tra quelli afferenti all'ambito stesso, nella seduta del 04.05.2015 ha approvato lo schema di Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti, stabilendo altresì di adottarlo nei rispettivi consigli comunali entro e non oltre il termine di 60 giorni a partire dalla data della medesima seduta;

VISTA la nota inviata dal Presidente della Conferenza d'ambito in data 15 maggio 2015, a mezzo posta elettronica certificata, con la quale è stata trasmessa copia del predetto provvedimento di Conferenza d'ambito, corredata dallo schema di Convenzione approvata;

ATTESO che nei successivi 30 giorni dall'avvenuta approvazione da parte di tutti i Comuni occorre provvedere all'effettiva sottoscrizione della Convenzione;

RICORDATO che:

- il Comune di Bassano del Grappa, ente capofila, provvedeva ad approvare il suddetto schema di convenzione con deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 04.06.2015, esecutiva;
- la bozza di convenzione di cui sopra presentava alcune integrazioni-variazioni rispetto allo schema-tipo approvato con la deliberazione di Giunta regionale n. 1117/2014;
- la predetta convenzione, nonostante inviti in tal senso, non era stata sottoscritta da parte di tutti gli enti locali interessati, risultando alla data del 23.02.2017 sottoscritta solo da 62 dei 72 Comuni coinvolti;
- la mancata sottoscrizione totalitaria da parte di tutti i Comuni impediva l'effettiva costituzione del Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti;
- la Regione Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Ambiente, con nota del 02.01.2017 protocollo n. 1190, avente ad oggetto *“Diffida ad adempiere ex art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. n. 138/2011: sottoscrizione della convenzione per la costituzione del Consiglio di Bacino Brenta”*, registrata al protocollo comunale in data 02.01.2017 al numero 192, comunicava quanto segue: *“Atteso che ad oggi non risulta ancora costituito il Consiglio di Bacino “Brenta” e che i termini sono ormai scaduti, nonostante il processo di aggregazione avviato da parte del Comune di Bassano, rammentando che l’adesione al Consiglio citato costituisce un obbligo e non una mera facoltà, si invitano codeste Amministrazioni ad approvare, perentoriamente entro 30 giorni dal ricevimento della presente, il testo di convenzione conforme allo schema tipo di cui alla D.G.R. n. 1117/2014, dandone comunicazione agli uffici regionale al seguente indirizzo PEC: dip.ambiente@pec.regione.veneto.it. Da ultimo, ferma e impregiudicata ogni eventuale azione e/o segnalazione alle competenti Autorità, si avvisa che, decorso inutilmente il termine di cui sopra, si procederà con l’azione sostitutiva nei confronti delle Amministrazioni comunali inadempienti, con nomina di un Commissario ad acta, ai sensi dell’art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. n. 138/2011, con addebito di ogni relativo onere”*;
- conseguentemente, si provvedeva a definire un nuovo schema di convenzione per la costituzione del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”, pienamente conforme allo schema tipo regionale, che il Comune di Bassano del Grappa, ente capofila, provvedeva ad approvare con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 23.02.2017, in sostituzione di quello già approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 04.06.2015;
- con successive note prot. nn. 74608 del 23.02.2017 e 97212 del 09.03.2017, la Regione Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Ambiente, sollecitava la sottoscrizione della citata convenzione entro il 31.03.2017;

- il Comune di Bassano del Grappa, con nota prot. n. 20983 del 31.03.2017, registrata al protocollo regionale al n. 131527 del 31.03.2017, trasmetteva la comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione da parte di 67 dei 72 Comuni della Convenzione per la costituzione del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti", afferente al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, evidenziando che i Comuni di Rossano Veneto, Rovolon, Rubano, Saccolongo e Selvazzano Dentro non avevano proceduto alla sottoscrizione;
- con ulteriore nota prot. n. 32698 del 26.01.2018 il Comune di Bassano del Grappa, in qualità di ente locale responsabile del coordinamento per il Consiglio di Bacino "Brenta", richiedeva che venisse posta in essere l'azione sostitutiva nei confronti dei Comuni inadempienti con la nomina di un Commissario ad acta, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. n. 138/2011, convertito con Legge n. 148/2011 e s.m.i.;
- a seguito della richiesta del Comune di Bassano del Grappa, tenuto conto anche dell'esito infruttuoso di un incontro con i cinque Comuni non adempienti rispetto alla firma della convenzione convocato dalla Direzione regionale Ambiente in data 13.11.2017 e a fronte del perdurare di una situazione di stallo con ripercussioni pregiudizievoli anche sulla liquidazione dei soppressi Enti responsabili di Bacino denominati PD1 e PD2, impeditiva di fatto anche della conseguente piena operatività del Consiglio di Bacino "Padova Città", la Regione Veneto, con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 16.02.2018 (comunicato con nota della Direzione regionale Ambiente prot. n. 67650 del 21.02.2018), disponeva la nomina di un Commissario ad acta per la costituzione del Consiglio di bacino denominato "Brenta" non ancora istituito; veniva, conseguentemente, nominato il Direttore della Direzione Ambiente ing. Luigi Fortunato Commissario ad acta ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 52/2012, conferendogli lo specifico incarico alla sottoscrizione dell'atto costitutivo del Consiglio di Bacino "Brenta" in sostituzione dei Comuni di Rossano Veneto, Rovolon, Rubano, Saccolongo e Selvazzano Dentro; il suddetto incarico, con termine entro centoottanta giorni dalla data di nomina, veniva successivamente prorogato al 31.10.2018 con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 98 del 14.08.2018 (comunicato con nota della Direzione regionale Ambiente prot. n. 340006 del 16.08.2018);
- con nota prot. n. 77954 del 06.11.2018 il Comune di Bassano del Grappa provvedeva a trasmettere alla Regione Veneto la «Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all'art. 30 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"», con ultima sottoscrizione - effettuata dal Commissario ad acta ing. Luigi Fortunato per conto dei Comuni di Rossano Veneto, Rovolon, Rubano, Saccolongo e Selvazzano Dentro - in data 31.10.2018 con repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa; parimenti la trasmetteva a tutti i Comuni ricadenti nel Bacino con nota prot. n. 78536 dell'08.11.2018;
- con nota prot. n. 76001 dell'11.10.2019 il Comune di Bassano del Grappa, ente locale responsabile del coordinamento, provvedeva a convocare per il giorno 29.10.2019 alle ore 15:00 una pre-assemblea allo scopo di condividere i successivi adempimenti in vista dell'assemblea per l'elezione degli organi del Consiglio di Bacino (da tenersi entro il 10.12.2019) e dell'avvio dell'attività operativa dello stesso Consiglio di Bacino a partire da gennaio 2020;
- con nota prot. n. 87146 del 21.11.2019 il Comune di Bassano del Grappa ente locale responsabile del coordinamento, provvedeva a convocare per il giorno 02.12.2019 alle ore 16:30 l'Assemblea di bacino per l'elezione del Presidente e del Comitato di Bacino;
- **RICHIAMATE:**

- la deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 1 del 02.12.2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: *Presa d'atto della fusione di alcuni Comuni ricadenti nel Bacino territoriale per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "Brenta" e conseguente aggiornamento della convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti"*;
- la deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 2 del 02.12.2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: *Elezione del Comitato del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti"*;
- la deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 3 del 02.12.2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: *Elezione del Presidente del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti"*;

CONSIDERATO che, per effetto delle richiamate deliberazioni di Assemblea, risulta titolato e attivo l'organo esecutivo dell'Ente tenuto a dare piena operatività al nuovo soggetto.

RICORDATO che ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R.V. n. 52/2012 e ss.mm.ii. la costituzione del Consiglio di bacino Brenta per i rifiuti è preordinata al perseguimento delle seguenti finalità:

- favorire, accelerare e garantire l'unificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, degli enti locali ricadenti nel bacino territoriale;
- esercitare in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso il Consiglio di bacino;

ATTESO che, in base alla legislazione statale e regionale sopra richiamata, spetta unicamente al Consiglio di bacino l'esercizio delle funzioni concernenti, tra l'altro, la scelta della forma di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani individuando il modello tra quelli ammessi dalla disciplina statale ed europea.

PRECISATO che il Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti subentra in tutti i rapporti giuridici in essere dei soppressi enti di bacino anche nei confronti dei Comuni e del soggetto gestore e che, di conseguenza, le garanzie già in essere e la disponibilità degli impianti comunali continuano ad essere assoggettate alla disciplina normativa e convenzionale attualmente vigente, senza soluzione di continuità.

CONSIDERATO che, al fine di assicurare la piena operatività dell'Ente, occorre anche provvedere all'affidamento del servizio di tesoreria ai sensi degli artt. 208 e ss. del TUEL.

RILEVATO che, in base di quanto previsto dall'art. 210 del TUEL:

1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.

2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente.

2-bis. La convenzione di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

RISCONTRATO che l'Ente di Bacino non è ancora dotato di un Regolamento di contabilità, cui il TUEL demanda l'individuazione della tipologia di procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento di tesoreria;

CONSIDERATO, altresì, che è competenza dell'organo consiliare (e dunque, per il Consiglio di Bacino, dell'Assemblea di Bacino) l'approvazione dello schema di convenzione regolatrice del servizio.

PRESO ATTO delle novità normativa nel frattempo intervenute in materia di contratti pubblici con il D.L. 16.07.2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di realizzare un'accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici e di edilizia, operando senza pregiudizio per i presidi di legalità.

VISTO, in particolare, l'art. 1 del citato D.L. 76/2020, il quale dispone:

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori

economici, per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio

dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa ovvero del prezzo piu' basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo piu' basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione

automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

4. Per le modalita' di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificita' della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare e' dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli articoli 247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, fino all'importo di cui alla lettera d), comma 1, dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

RITENUTO, in relazione a quanto sopra esposto:

- di approvare lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria del Consiglio di Bacino per un quadriennio (eventualmente rinnovabile per altri quattro anni ai sensi dell'art. 210, comma 1, del TUEL);

- di demandare al Direttore, con proprio provvedimento, il tempestivo espletamento della procedura per l'affidamento diretto del servizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e 1 del D.L. 76/2020, provvedendo a previa pubblicazione di manifestazione di interesse, e quindi ad assumere la pertinente determinazione di affidamento del servizio con la banca che risulterà aver formulato la migliore offerta in esito all'indagine di mercato e a stipulare con la stessa la convenzione per scrittura privata semplice, conformemente allo schema approvato dall'Assemblea di Bacino con la presente deliberazione.

Tutto ciò premesso.

L'ASSEMBLEA DI BACINO

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R.V. n. 13 del 21 gennaio 2014;

VISTA la D.G.R.V. n. 1117 dell' 1 luglio 2014;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 recante "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii.;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del predetto D.Lgs. 267/2000 dal Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa, quale Ente locale responsabile del coordinamento (ai sensi dell'art. 5 della «Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all'articolo 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali"»), stipulata in formato

elettronico con ultimo repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa in data 31.10.2018);

VISTI gli esiti della discussione che si riportano nel verbale della seduta redatto ai sensi dell'art. 10 comma 4 della Convenzione;

VISTO l'esito della votazione che si riporta:

	PRESENTI	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	QUORUM
ENTI	42	42	0	0	22
QUOTE	726	726	0	0	364

DELIBERA

- 1) di approvare lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria del Consiglio di Bacino per un quadriennio (eventualmente rinnovabile per altri quattro anni ai sensi dell'art. 210, comma 1, del TUEL), come da **allegato sub A**), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di demandare al Direttore, con proprio provvedimento, il tempestivo espletamento della procedura per l'affidamento diretto del servizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e 1 del D.L. 76/2020, provvedendo a previa pubblicazione di manifestazione di interesse, e quindi ad assumere la pertinente determinazione di affidamento del servizio con la banca che risulterà aver formulato la migliore offerta in esito all'indagine di mercato e a stipulare con la stessa la convenzione per scrittura privata semplice, conformemente allo schema approvato dall'Assemblea di Bacino con la presente deliberazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI BACINO
Dott.ssa ANTONELLA ARGENTI
(firma digitale)

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere: favorevole

Bassano del Grappa, 03.09.2020

(data di apposizione della firma autografa per il parere sulla proposta di deliberazione)

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL COMUNE RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO
Dott. ANTONELLO ACCADIA
(firma digitale)

Colui che presiede l'Assemblea propone di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, a motivo dell'urgenza di provvedere. L'Assemblea approva l'immediata eseguibilità del provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

CONSIGLIO DI BACINO “BRENTA PER I RIFIUTI”

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

Sede: Bassano del Grappa (VI) – c/o Sede municipale – via Matteotti, 39 – 36061 Bassano del Grappa (VI)

C.F.: 91051960242

Ente locale responsabile del coordinamento: COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VI)

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

NEL PERIODO 01/10/2020 - 31/12/2024

TRA

Il Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti” (in seguito indicato come Ente), codice fiscale 91051960242, con sede legale in Bassano del Grappa (VI) – c/o Sede municipale – via Matteotti, 39, rappresentato dal Dott. Antonello Accadia, nato a il che agisce in qualità di Direttore f.f. dell’Ente stesso, a questo atto autorizzato con Deliberazione dell’Assemblea dell’Ente n. del 07/09/2020 divenuta esecutiva ai sensi di legge,

E

L’Istituto di Credito (in seguito indicata come Tesoriere), codice fiscale, con sede legale in via - (..), rappresentata dal/dalla Dott./D.ssa, nato/a a il, che agisce in qualità di della Banca stessa, a questo atto autorizzato/a con atto del Direttore Generale della Banca stessa n. ... del, documento che viene allegato al presente atto sub).

premessso

- che l’Ente è attualmente incluso nella Tabella A annessa alla Legge 29 ottobre 1984 n. 720 e ss.mm.ii ed è, pertanto, sottoposto al regime di “Tesoreria Unica” di cui alla medesima legge e alle relative norme amministrative di attuazione, fatte salve successive modifiche normative che potranno intervenire sul regime di tesoreria unica e che verranno normate mediante emissione di apposita appendice alla presente convenzione;
- che il soggetto contraente, non avendo la materiale detenzione delle giacenze di cassa dell’Ente, deve effettuare, nella qualità di organo di esecuzione, le operazioni di incasso e di pagamento disposte dall’Ente medesimo a valere sulle contabilità speciali aperte presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato;
- che, ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato art. 7 del D.Lgs. n. 279/1997, le entrate affluite sul conto di Tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione;

- che, ai sensi dell'art. 210 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, lo schema della presente Convenzione è stato approvato dall'Assemblea con Deliberazione n. del 07/09/2020;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Affidamento del servizio.

1. L'Ente, ai sensi della Deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. del 07/09/2020 divenuta esecutiva ai sensi di legge, dichiara di affidare il proprio Servizio di Tesoreria per il periodo dal 01/10/2020 al 31/12/2024 all'Istituto di Credito il quale accetta di svolgerlo presso la/le propria/e filiale/i di nei giorni e nell'orario di apertura al pubblico in vigore presso la/le filiale/i stessa/e. E' in ogni caso possibile per i terzi recarsi presso qualsiasi filiale del Tesoriere per l'effettuazione di versamenti/depositi a favore dell'Ente nonché per la riscossione di pagamenti dallo stesso disposti.
2. Il Tesoriere provvederà, a proprio carico e senza alcuna spesa per l'Ente, ad effettuare il corretto collegamento tra la situazione finanziaria al 31 dicembre e quella iniziale del 1° gennaio.
3. Durante il periodo di validità della presente Convenzione, di comune accordo fra le parti, potranno essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorare lo svolgimento del servizio stesso e gli adeguamenti a disposizioni legislative successive alla data di approvazione della presente Convenzione. Per la formulazione dei relativi accordi si procederà a mezzo corrispondenza.
4. Sono a totale carico del Tesoriere tutte le eventuali spese di stipulazione e registrazione (compresi registro e copia degli atti) della presente Convenzione e ogni altra spesa conseguente a quelle sopra richiamate, comprese quelle relative ad eventuali modifiche della presente Convenzione che si dovessero rendere necessarie nel periodo della sua validità.
5. Per l'espletamento del Servizio, il Tesoriere è esonerato dal prestare cauzione in quanto si obbliga verso l'Ente a tenerlo indenne da qualsiasi pregiudizio ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 della presente Convenzione.
6. Il Tesoriere ha l'obbligo di attivare a favore dell'Ente tutti i servizi previsti dalla presente Convenzione entro un mese dalla sua stipulazione, prendendo i necessari contatti e accordi col precedente Tesoriere. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'immediata risoluzione della Convenzione stessa.
7. Il Tesoriere ha l'obbligo di continuare il servizio di Tesoreria per almeno 3 mesi dopo la scadenza della presente Convenzione per garantire la copertura del periodo necessario al successivo affidamento del Servizio di Tesoreria. In tal caso si applicano, per il periodo della "prorogatio" le pattuizioni della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto e limiti della convenzione.

1. Il Servizio di Tesoreria di cui alla presente Convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni relative alla gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate, la custodia e l'amministrazione di eventuali titoli e valori e tutti gli adempimenti connessi alle operazioni suddette.
2. Il Servizio di Tesoreria viene svolto in osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dalla Legge 720/1984 istitutiva del sistema di "Tesoreria Unica" (e relative norme attuative), dal D.Lgs.

n. 267/2000, dalla «Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti” afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all’articolo 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”» (stipulata in formato elettronico con ultimo repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa in data 31.10.2018), dai vigenti Regolamenti dell’Ente, dalla presente Convenzione e dall’offerta presentata in sede di affidamento del servizio il e allegata alla presente Convenzione per formarne parte integrante e sostanziale (d’ora in poi **Allegato sub A**).

3. Esula dall’ambito della presente convenzione la riscossione delle entrate tributarie affidata ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997.
4. L’Ente costituisce in deposito presso il Tesoriere - ovvero impegna in altri investimenti alternativi consentiti dalla normativa vigente e gestiti dal Tesoriere stesso - le disponibilità per le quali non è obbligatorio l’accentramento presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato.
5. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all’Ente ed è gestito dal Tesoriere ai soli fini dell’espletamento del Servizio di Tesoreria.

Art. 3 - Responsabilità del Tesoriere.

1. Il Tesoriere, ai sensi dell’art. 211 del D.Lgs. n. 267/2000, risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell’Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al Servizio di Tesoreria.

Art. 4 - Esercizio finanziario.

1. L’esercizio finanziario dell’Ente ha durata annuale con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell’anno precedente.
2. **Per la fase di primo avvio del servizio, dato che si tratta di Ente appena costituito, per l’anno 2020 il servizio sarà reso dal 1° ottobre al 31 dicembre.**

Art. 5 - Riscossioni.

1. Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso emessi dall’Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Direttore o da altro dipendente individuato dal Regolamento di Contabilità dell’Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione stabiliti dall’Ente.
2. La riscossione è pura e semplice, si intende cioè eseguita senza l’onere del “non riscosso per riscosso” e senza l’obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali, restando sempre a cura dell’Ente ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l’incasso.
3. Tutte le entrate riscosse dal Tesoriere devono essere versate all’Ente per l’intero importo, essendo a costo zero per l’Ente stesso – con la conseguenza che eventuali commissioni sono a carico del soggetto che effettua il pagamento a favore dell’Ente.

4. Gli ordinativi di incasso devono contenere:
 - la denominazione dell'Ente;
 - la somma da riscuotere in cifre ed in lettere;
 - l'indicazione del debitore;
 - la causale del versamento;
 - l'imputazione in bilancio;
 - la codifica di bilancio e la voce economica;
 - il numero progressivo dell'ordinativo per esercizio finanziario, senza separazione tra conto competenza e conto residui;
 - l'esercizio finanziario e la data di emissione;
 - le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
 - l'eventuale indicazione: "entrata vincolata". In caso di mancata indicazione, le somme introitate sono considerate libere da vincolo.
5. A fronte dell'incasso il Tesoriere rilascia al versante, in nome e per conto dell'Ente, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario e compilate con procedure e moduli informatizzati.
6. Le quietanze di riscossione devono recare:
 - il numero della quietanza in modo progressivo per ogni esercizio finanziario;
 - il nominativo di chi paga e l'eventuale denominazione dell'Ente per conto del quale viene fatto il versamento;
 - l'esercizio di riferimento dell'entrata;
 - la somma riscossa in lettere e in cifre;
 - la causale di versamento e la data di rilascio;
 - la sottoscrizione del Tesoriere.
7. Il Tesoriere deve accettare, anche senza preventiva autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Ente stesso, rilasciando ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'ente". Il Tesoriere deve darne tempestiva comunicazione all'Ente, il quale emetterà i relativi ordinativi di incasso con indicazione degli estremi dell'operazione da coprire rilevata dai dati comunicati dal Tesoriere.
8. Con riguardo alle entrate affluite direttamente in contabilità speciale, il Tesoriere, appena in possesso dell'apposito tabulato consegnatogli dalla competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, provvede a registrare la riscossione. In relazione a ciò l'Ente emette i corrispondenti ordinativi a copertura.

9. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dall'Ente mediante emissione di ordinativo o lettera a firma del competente dirigente cui è allegata copia dell'estratto conto postale comprovante la capienza del conto. Il Tesoriere esegue l'ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale o tramite postagiuro e accredita, con valuta dello stesso giorno di emissione dell'assegno o del postagiuro, l'importo corrispondente al lordo delle commissioni di prelevamento.
10. Le somme di soggetti terzi rivenienti da depositi in contanti effettuati da tali soggetti per spese contrattuali d'asta e per cauzioni provvisorie sono incassate dal Tesoriere contro rilascio di apposita ricevuta diversa dalla quietanza di Tesoreria e trattenute su conto. La restituzione del deposito cauzionale dovrà in ogni caso avvenire senza oneri per l'Ente.
11. Il Tesoriere è tenuto a curare gratuitamente l'incasso di assegni emessi a favore dell'Ente.

Art. 6 - Pagamenti.

1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal Responsabile del Servizio Finanziario o da altro dipendente individuato dal Regolamento di Contabilità dell'Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione stabiliti dall'Ente.
2. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall'Ente.
3. I mandati di pagamento devono contenere:
 - la denominazione dell'Ente;
 - l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l'individuazione dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale ove richiesto;
 - l'ammontare della somma lorda - in cifre e in lettere - e netta da pagare;
 - la causale del pagamento;
 - la codifica di bilancio e la voce economica;
 - l'imputazione in bilancio e la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento sia in caso di imputazione alla competenza sia in caso di imputazione ai residui;
 - gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento;
 - il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario;
 - l'esercizio finanziario e la data di emissione;
 - l'eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;
 - le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;

- l'annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione: "pagamento da disporre con i fondi a specifica destinazione";
 - la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, nella quale il pagamento deve essere eseguito;
 - l'eventuale annotazione "esercizio provvisorio" oppure: "pagamento indilazionabile; gestione provvisoria".
4. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo nonché quelli relativi a spese ricorrenti come canoni di utenza, rate assicurative ed altro. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi con indicazione degli estremi dell'operazione da coprire rilevata dai dati comunicati dal Tesoriere:
 5. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere.
 6. Salvo quanto indicato al precedente comma 3, ultimo alinea, il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti del bilancio, ed eventuali sue variazioni, approvati e resi esecutivi nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall'Ente.
 7. I mandati di pagamento emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio ed ai residui non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di scarico per il Tesoriere; il Tesoriere stesso procede alla loro restituzione all'Ente.
 8. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, con le modalità indicate al successivo art. 10, l'Anticipazione di Tesoreria deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di legge e libera da vincoli.
 9. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. È vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. Qualora ricorrano l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, il Tesoriere esegue il pagamento solo in presenza delle relative annotazioni sul mandato o sulla distinta accompagnatoria dei mandati di pagamento.
 10. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. In assenza di una indicazione specifica, il Tesoriere è autorizzato ad eseguire il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.
 11. A comprova e scarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro 'pagato'. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione informatica da consegnare all'Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.

12. I mandati sono ammessi al pagamento entro il terzo giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna presso la filiale indicata dall'art. 1 comma 1 della presente Convenzione oppure entro il secondo giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna tramite "home banking". Sulle operazioni di pagamento la valuta da applicare è pari allo stesso giorno delle operazioni. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sul mandato e per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l'Ente medesimo deve consegnare i mandati almeno quattro giorni lavorativi antecedenti alla scadenza.
13. Il pagamento degli stipendi, dei salari e di qualsiasi indennità o emolumento spettante al personale dell'Ente con rapporto di lavoro dipendente o assimilato con carattere di continuità, deve essere eseguito mediante accredito, con valuta fissa a favore del beneficiario coincidente con il giorno indicato dall'Ente, nei conti correnti comunicati dall'Ente aperti presso qualsiasi azienda di credito. Le stesse condizioni vanno applicate anche ai compensi corrisposti agli amministratori.
14. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre di ciascun anno, commutandoli d'ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.
15. L'Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 15 dicembre di ciascun anno, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza del 15 dicembre.
16. Qualunque tipologia di pagamento dovrà essere effettuata dal Tesoriere senza l'addebito né al beneficiario, né all'Ente, di commissioni e/o spese e/o tributi di qualunque genere, in quanto tali voci sono da ritenersi comprese nel costo complessivo del servizio specificato nell'art. 18. Unica eccezione è rappresentata dall'imposta di bollo da addebitare all'Ente in base all'art. 19.
17. Su richiesta dell'Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.
18. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'Ente si impegna, nel rispetto dell'art. 22 della L. n. 440 del 29 ottobre 1987, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della prevista distinta, debitamente compilata. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge ovvero vincola l'anticipazione di tesoreria. Per detti pagamenti il Tesoriere è tenuto a garantire il pagamento nei termini sopra indicati anche in caso di sciopero del proprio personale.
19. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria.
20. L'Ente, qualora effettui il pagamento mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, deve trasmettere al Tesoriere i mandati entro il quinto giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza apponendo sui medesimi la seguente annotazione: "da eseguire entro il mediante giro fondi dalla

contabilità di questo Ente a quella di, intestatario della contabilità n..... presso la medesima Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato”.

21. Il Tesoriere è tenuto ad ogni adempimento connesso all'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” .

Art. 7 - Trasmissione di atti e documenti.

1. Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi dall'Ente al Tesoriere mediante procedura informatica e firmati digitalmente. Qualora non sia utilizzabile la procedura informatica gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento sono trasmessi al Tesoriere, accompagnati da distinta in doppia copia numerata progressivamente e debitamente sottoscritta dagli stessi soggetti abilitati alla firma degli ordinativi e dei mandati, di cui una, vistata dal Tesoriere, funge da ricevuta per l'Ente. La distinta deve contenere l'indicazione dell'importo dei documenti contabili trasmessi, con la ripresa dell'importo globale di quelli precedentemente consegnati.
2. L'Ente, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, comunica preventivamente le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere detti ordinativi e mandati sia mediante firma digitale che con firma autografa, nonché ogni successiva variazione. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione.
3. L'Ente trasmette al Tesoriere la «Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti” afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all'articolo 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”» (stipulata in formato elettronico con ultimo repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa in data 31.10.2018), il Regolamento di Contabilità e il Regolamento Economico, se non già ricompreso in quello contabile, nonché le loro successive variazioni.
4. All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette, altresì, al Tesoriere esclusivamente in via informatica, i seguenti documenti:
 - la Deliberazione esecutiva di approvazione del Bilancio di Previsione, a meno che l'Ente non si sia avvalso del differimento del termine di approvazione operato ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, nel qual caso si intende automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio con le modalità di cui al comma 1 dell'art. 163 intendendosi come riferimento l'ultimo Bilancio definitivamente approvato;
 - l'elenco dei residui attivi e passivi presunti al 1° gennaio, aggregato per tipologia e programma.
5. Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ente trasmette, altresì, al Tesoriere esclusivamente in via informatica, i seguenti documenti:
 - la Deliberazione esecutiva di approvazione del Bilancio di Previsione qualora l'Ente si sia avvalso del differimento del termine di approvazione operato ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000;
 - le Deliberazioni esecutive relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di Bilancio;

- le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento.
- la Deliberazione esecutiva di approvazione del Rendiconto della Gestione redatto ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 8 - Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere.

1. Il Tesoriere ha l'obbligo di tenere aggiornato e custodire:

- il giornale di cassa riportante le registrazioni giornaliere delle operazioni di esazione e pagamento; copia di detto giornale con l'indicazione delle risultanze di cassa verrà inviata quotidianamente all'Ente con l'indicazione delle somme vincolate a specifica destinazione e dei saldi delle contabilità speciali fruttifera ed infruttifera;
- i bollettari delle riscossioni, tenendo distinti quelli per la riscossione ordinaria da quelli riguardanti i depositi di terzi;
- gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento che, una volta estinti, dovranno essere restituiti all'Ente, a fine esercizio;
- lo stato delle riscossioni e dei pagamenti in conto "competenza" ed in conto "residui", al fine di accertare in ogni momento la posizione di ogni introito e spesa, per la situazione di cassa;
- i verbali di verifica di cassa;
- eventuali altri documenti previsti dalla legge.

2. Il Tesoriere dovrà inoltre:

- mettere a disposizione dell'Ente, tramite collegamento informatico-telematico, tutti i dati relativi alle movimentazioni del conto corrente di anticipazione di tesoreria;
- mettere a disposizione dell'Ente, tramite collegamento informatico-telematico, tutti i dati relativi alle movimentazioni di tutti i conti correnti bancari allo stesso intestati con l'evidenza in chiaro delle condizioni economiche applicate;
- registrare il carico e lo scarico dei titoli dell'Ente nonché dei titoli depositati a cauzione da terzi;
- provvedere, alle debite scadenze, in base agli avvisi pervenuti ed ai mandati di pagamento preventivamente disposti con i relativi documenti allegati, ai versamenti dei contributi obbligatori dovuti alle Casse Pensioni ed agli Enti di Previdenza;
- mettere a disposizione la propria struttura per fornire all'Ente un'adeguata consulenza finanziaria per la gestione del conto di Tesoreria.

Art. 9 - Verifiche ed ispezioni.

1. L'Ente e l'organo di revisione dell'Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno, dando un preavviso di almeno ventiquattro ore. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte la documentazione contabile relativa alla gestione della Tesoreria.

2. Il Revisore dei Conti dell'Ente ha accesso ai documenti relativi alla gestione del Servizio di Tesoreria: quest'ultimo, previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, può effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il predetto Servizio. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal Responsabile del Servizio Finanziario o da altro funzionario dell'Ente, il cui incarico sia eventualmente previsto nel Regolamento di Contabilità.

Art. 10 - Anticipazioni di Tesoreria.

1. Ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000, il Tesoriere, su richiesta dell'Ente corredata dalla Deliberazione del Comitato di Bacino dell'Ente è tenuto a concedere anticipazioni di Tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel consuntivo del penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del Bilancio dell'Ente (o entro il limite diverso previsto da successive previsioni e modifiche legislative). L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, l'utilizzo della linea di credito si ha in vigore dei seguenti presupposti: assenza dei fondi disponibili sul conto di Tesoreria e sulle contabilità speciali, nonché assenza degli estremi per l'applicazione della disciplina di cui al successivo art. 11.
2. Gli interessi sulle anticipazioni di Tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme.
3. L'Ente prevede in Bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento degli interessi, nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare.
4. Il Tesoriere procede di iniziativa per l'immediato rientro delle anticipazioni non appena si verificano entrate libere da vincoli. In relazione alla movimentazione delle anticipazioni l'Ente, su indicazione del Tesoriere, provvede all'emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento, procedendo se necessario alla preliminare variazione di Bilancio.
5. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente estingue immediatamente l'esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di Tesoreria, facendo rilevare dal Tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché facendogli assumere tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente.
6. Il Tesoriere, in seguito all'eventuale dichiarazione dello stato di dissesto dell'Ente, ove ricorrano i presupposti di legge, può sospendere, fino al 31 dicembre successivo alla data di detta dichiarazione, l'utilizzo della residua linea di credito per anticipazioni di tesoreria.

Art. 11 - Garanzie fideiussorie.

1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente, può, a richiesta, rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori. L'attivazione di tale garanzia è correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di Tesoreria, concessa ai sensi del precedente art. 10. L'attivazione della garanzia in questione sarà oggetto di un eventuale successivo accordo basato su una quotazione specifica a richiesta.

Art. 12 - Utilizzo di somme a specifica destinazione.

1. L'Ente, previa apposita Deliberazione del Comitato di Bacino dell'Ente da adottarsi ad inizio dell'esercizio finanziario e subordinatamente all'assunzione della Deliberazione di cui al precedente art. 10, comma 1, può, all'occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge, richiedere di volta in volta al Tesoriere, attraverso il proprio Servizio Finanziario, l'utilizzo, per il pagamento di spese correnti, delle somme aventi specifica destinazione. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di Tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, accordata e libera da vincoli. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti a vincolo che affluiscono presso il Tesoriere ovvero pervengano in contabilità speciale. In quest'ultimo caso, qualora l'Ente abbia attivato anche la facoltà di cui al successivo comma 4 del presente articolo, il ripristino dei vincoli ai sensi del presente comma ha luogo successivamente alla ricostituzione dei vincoli di cui al citato comma 4.
2. L'Ente per il quale sia stato dichiarato lo stato di dissesto non può esercitare la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 261, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.
3. Il Tesoriere, verificandosi i presupposti di cui al comma 1 del presente articolo, attiva le somme a specifica destinazione procedendo prioritariamente all'utilizzo di quelle giacenti sul conto di Tesoreria. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con priorità per quelli da ricostituire in contabilità speciale.
4. Resta ferma la possibilità per l'Ente, se sottoposto alla normativa inerente le limitazioni dei trasferimenti statali di cui all'art. 47, comma 2, della L. n. 449 del 27/12/1997, di attivare l'utilizzo di somme a specifica destinazione - giacenti in contabilità speciale - per spese correnti a fronte delle somme maturate nei confronti dello Stato e non ancora riscosse. A tal fine l'Ente, attraverso il proprio Servizio Finanziario, inoltra, di volta in volta, apposita richiesta al Tesoriere corredata dell'indicazione dell'importo massimo svincolabile. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo non appena si verifichi il relativo accredito di somme da parte dello Stato.

Art. 13 - Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento.

1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza dell'Ente destinate a:
 - pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
 - pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
 - espletamento dei servizi locali indispensabili.
2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente quantifica preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita Deliberazione del Comitato di Bacino semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere.

3. A fronte della suddetta Deliberazione semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella Deliberazione stessa, l'Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l'Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno.
4. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - titolo di scarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.

Art. 14 - Tasso debitore e creditore.

1. Sulle anticipazioni ordinarie di Tesoreria di cui al precedente articolo 10, viene applicato il tasso di interesse annuo pari a punti _____ (_____) in più/meno del tasso Euribor 365 a tre mesi, rilevato come da **Allegato sub A**, con liquidazione trimestrale. Il Tesoriere procede, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito per l'Ente, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente emette i relativi mandati di pagamento "a copertura" nel rispetto del precedente art. 6.
2. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle parti in relazione alle condizioni di mercato ed alle caratteristiche di durata e di rimborso delle esposizioni.
3. Sulle giacenze di cassa dell'Ente che per legge risultino essere al di fuori del sistema di Tesoreria Unica, viene applicato il tasso di interesse lordo annuo pari a punti _____ (_____) in più/meno del tasso Euribor 365 a tre mesi, rilevato come da **Allegato sub A**, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale con accredito, di iniziativa del Tesoriere, sul conto di Tesoreria, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto a scalare. L'Ente emette i relativi ordinativi di incasso nel rispetto del precedente art. 5.

Art. 15 - Resa del Conto del Tesoriere.

1. Ai sensi dell'art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000, il Tesoriere, entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, rende all'Ente, su modello di cui all'allegato n. 17 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il Conto della propria gestione di cassa, corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata e per ogni singolo programma di spesa, dagli ordinativi di incasso e dai mandati di pagamento, dalle relative quietanze ovvero dai documenti informatici contenenti gli estremi delle quietanze medesime e da eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei Conti.
2. L'Ente trasmette al Tesoriere la Deliberazione esecutiva di approvazione del Conto del Bilancio, il decreto di scarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine all'avvenuta scadenza dei termini di cui all'ex art. 2 della L. n. 20 del 14/01/1994.

Art. 16 - Amministrazione titoli e valori in deposito.

1. Il Tesoriere assume gratuitamente in custodia ed amministrazione titoli e/o valori di proprietà dell'Ente nel rispetto delle norme vigenti in materia di deposito accentrato dei titoli e dell'art. 221 del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Il Tesoriere, altresì, assume gratuitamente in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente.
3. Per i prelievi e le restituzioni dei titoli si seguono le procedure indicate nel Regolamento di Contabilità dell'Ente.

Art. 17 - Adozione di procedure informatiche (servizio "home banking").

1. Il Servizio di Tesoreria dovrà essere svolto con l'introduzione di sistemi informatici da parte sia del Tesoriere sia dell'Ente. Il Tesoriere dovrà garantire, a proprie spese, il collegamento informatico on-line con l'Ente sia per l'acquisizione automatica dei dati relativi a ordinativi di incasso, mandati di pagamento e Bilanci, sia per consultare a video le risultanze giornaliere di cassa.
2. Il Tesoriere dovrà inoltre fornire, a proprie spese, un sistema basato su ordinativi di incasso, mandati di pagamento ed altri documenti sottoscritti elettronicamente (cosiddetti "ordinativi informatici") le cui evidenze informatiche valgano a tutti gli effetti di legge.
3. Le suddette procedure dovranno essere pienamente compatibili con gli standard hardware e software adottati dall'Ente e con i protocolli informatici previsti dalla normativa vigente.
4. Per la suddetta gestione informatizzata il Tesoriere dovrà garantire tutte le funzionalità tecniche ed informatiche senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente, anche nel caso in cui l'Ente stesso decidesse di acquisire nuovi o diversi programmi di gestione finanziaria e contabile oppure decidesse di apportare modifiche a quelle esistenti.
5. Le modalità di trasmissione delle suddette informazioni saranno regolate da specifici accordi in relazione alla tecnologia in possesso di entrambe le parti.

Art. 18 - Costo del Servizio di Tesoreria e rinuncia a rivalsa e rimborso spese di gestione.

1. Il Servizio di Tesoreria oggetto della presente Convenzione sarà espletato al costo complessivo previsto nell'**Allegato sub A** che deve ritenersi comprensivo di qualunque tipologia di commissione e/o spesa e/o tributo e nessun rimborso sarà richiesto dal Tesoriere all'Ente per spese vive (spese postali, per stampati, spese telegrafiche, ecc.) nonché per le spese della tenuta del conto. Unica eccezione è l'imposta di bollo da addebitare all'Ente in base al seguente art. 19.

Art. 19 - Imposta di bollo.

1. L'Ente, su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle leggi sul bollo, indica se la relativa operazione è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli ordinativi di incasso sia i mandati di pagamento devono recare la predetta annotazione, così come indicato ai precedenti artt. 5 e 6, in tema di elementi essenziali degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.

Art. 20 - Subappalto.

1. Ai fini dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, e successive modifiche ed integrazioni, si dà atto che l'aggiudicatario, in sede di affidamento del servizio, **ha/non ha** presentato alcuna dichiarazione di voler subappaltare parte del Servizio di Tesoreria.
2. La predetta attività, pertanto, **potrà/non potrà** essere concessa in subappalto nei termini e modalità indicati nel succitato art. 105, previa autorizzazione dell'Ente che dovrà intervenire secondo quanto disposto dal summenzionato articolo.
3. L'inottemperanza a tale norma comporta la risoluzione della presente convenzione senza pregiudizio dell'azione penale.

Art. 21 - Verifiche.

1. Si dà atto che il Tesoriere ha dichiarato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.Lgs. n. 445/2000, e s.m.i., la propria regolarità contributiva e che, prima dell'affidamento del servizio, è stata espletata la verifica della dichiarazione medesima presso gli uffici competenti. Si precisa che il mancato possesso dei suddetti requisiti comporterà automaticamente la revoca dell'affidamento in applicazione dell'art. 2 del D.L. n. 210 del 25/09/2002, convertito con modificazioni dalla L. n. 266 del 22/11/2002.

Art 22 - Rinvio.

1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alla Legge, alla Convenzione istitutiva dell'Ente e sue variazioni ed ai Regolamenti dell'Ente che disciplinano la materia.

Art. 23 - Risoluzione della Convenzione di Tesoreria e domicilio delle parti.

1. Il mancato rispetto del termine previsto dal precedente art. 1 comma 6 comporta la risoluzione immediata della presente Convenzione.
2. Qualora il Tesoriere in forma reiterata e non giustificata non adempia anche ad uno solo degli obblighi ad esso imposti, sarà facoltà dell'Ente risolvere in qualunque momento il rapporto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. In tale evenienza l'Ente ha diritto al risarcimento dei danni subiti nonché alla rifusione delle spese sostenute in conseguenza dell'interruzione del rapporto. Le eventuali controversie che dovessero intervenire nell'esecuzione della presente Convenzione saranno deferite all'autorità giudiziaria ordinaria.
3. Per gli effetti della presente Convenzione e per tutte le conseguenze derivanti dalla stessa, le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali indicate nel preambolo della presente Convenzione.

Art. 24 - Foro competente.

1. Per la risoluzione e la decisione di qualsiasi controversia inerente all'interpretazione ed all'applicazione della presente Convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Vicenza.

Art. 25 – Registrazione

1. Ai fini fiscali si precisa che la presente convenzione, avente ad oggetto prestazioni assoggettate ad IVA, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 5 e 40 del D.P.R. 131/1986. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente la registrazione. Il valore d'atto è determinato in € _____ (diconsi euro _____/00), ovvero in misura pari al costo complessivo previsto nell'**Allegato sub A** per la durata di quattro anni più altri quattro anni per l'eventuale rinnovo più il costo proporzionato a mesi due per l'anno 2020.
2. La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo fin dall'origine ai sensi dell'art. 3 della Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972.

Letto, confermato e sottoscritto.

.....,/...../.....

Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti"

Il Direttore

Dott./D.ssa

.....

Il

Dott./D.ssa
